



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Alessandro Magno"

Via Stesicoro, 115 - 00125 Roma - Distretto XXI – Ambito X
C.F. 97713010581 - tel. 0652360537 – www.alessandromagnoaxa.edu.it
e-mail: rmic8fp00a@istruzione.it; rmic8fp00a@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N. 154 DEL 10 GENNAIO 2022

- Alle Famiglie degli alunni
- Al personale scolastico tutto
- Al Sito istituzionale

1

Oggetto: Nuove misure Anticovid.

In relazione all'oggetto, si sintetizzano di seguito le nuove misure da osservare.

SCUOLA DELL'INFANZIA

- ✓ Se in classe è stato presente 1 alunno positivo al covid, gli alunni sono collocati in quarantena per 10 giorni a seguito di comunicazione della ASL trasmessa dalla scrivente istituzione scolastica e possono rientrare effettuando un tampone che risulti negativo, molecolare o antigenico con indice COI (di nuova generazione). Il personale scolastico è tenuto ad indossare sempre le mascherine FFP2.

SCUOLA PRIMARIA

- Se in classe è stato presente 1 alunno positivo al covid, gli alunni continuano a frequentare in presenza, ma debbono osservare la sorveglianza con testing da effettuare al T0 (il prima possibile e comunque entro le 48 ore successive alla relativa comunicazione della scrivente sul RE) e al T5. Nei giorni del T0 e del T5 non frequentano, come comunicato dalla ASL RM3. Possono rientrare a scuola inviando, il giorno prima del rientro, l'esito del T0 o T5 alla mail della docente prevalente.
- Se in classe sono stati presenti 2 alunni positivi al covid, gli alunni sono collocati in quarantena per 10 gg a seguito di comunicazione della ASL trasmessa dalla scrivente istituzione scolastica e seguono la Didattica a distanza. Al termine dei 10 gg possono rientrare effettuando un tampone che risulti negativo, sia esso molecolare o antigenico con indice COI (antigenico di nuova generazione).

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- Se in classe è stato presente 1 alunno positivo al covid, gli alunni continuano a frequentare in presenza, ma debbono osservare il regime di Autosorveglianza (più avanti descritto) e frequentano contemporaneamente la scuola in presenza premurandosi di presentarsi muniti di mascherina FFP2 che la scuola ad oggi non fornisce loro, bensì solo al personale.
- Se in classe sono stati presenti 2 alunni positivi al covid, vi sono 2 possibilità che dipendono dallo stato vaccinale di ciascun alunno. Pertanto, la scrivente comunicherà la situazione sul RE di classe, invitando gli alunni a frequentare solo:
 - se hanno completato il ciclo vaccinale primario, oppure
 - se sono guariti da meno di 120 gg., oppure
 - se sono guariti da più di 120 gg ma hanno anche effettuato la dose di richiamo.La frequenza è, tuttavia, subordinata all'uso della mascherina FFP2 che la scuola ad oggi non fornisce loro e al rispetto del regime di Autosorveglianza (più avanti descritto).
Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata sul RE dalla scrivente, i collaboratori scolastici preposti agli ingressi del plesso di via Stesicoro dovranno verificare, al primo accesso a scuola, il possesso dei requisiti previsti dalla norma da parte degli alunni che intenderanno frequentare: ogni alunno dovrà mostrare, in modalità digitale o cartacea, il proprio Green Pass e/o altra idonea certificazione in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino oppure l'avvenuta guarigione da meno di 120 giorni oppure se siano guariti da più di 120 gg ma abbiano anche effettuato la dose di richiamo. Ove ciò non fosse dimostrabile da parte dell'alunno, verrà chiamata la famiglia per il rientro a casa. Si allega alla presente la Informativa sul trattamento dei dati personali (All. n.1).

2

Agli altri alunni non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati si applica, invece, la Didattica a distanza per 10 giorni. Al termine, possono rientrare effettuando un tampone, molecolare o antigenico con indice COI (di nuova generazione), che risulti negativo.

- Se in classe sono stati presenti 3 alunni positivi al covid, la classe segue la Didattica a distanza per 10 giorni e si applicano loro le misure sanitarie di cui alla circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021 prot. n. 60136, allegata alla presente (All. n.2).

CERTIFICATO MEDICO

In base alla circolare della Regione Lazio prot. n del 17 dicembre 2021, al fine di realizzare la gestione di casi Covid-19 all'interno di sezioni/classi scolastiche, favorendo al contempo il proseguimento dell'attività didattica in presenza, per i soggetti sottoposti a quarantena o Sorveglianza con testing il rientro a scuola, dopo l'effettuazione di un test idoneo ai sensi della circolare del Ministero della salute prot. n. 36254 dell'11/08/2021 (molecolare o antigenico con COI), potrà avvenire senza attestazione medica ovvero con l'esibizione di risultato negativo di test realizzato presso:

- Drive-in/percorsi dedicati aziendali;
- Uno dei punti/centri accreditati dalla Regione Lazio, incluse le farmacie.

DIDATTICA INTEGRATA A DISTANZA

La famiglia di alunno che dovesse rientrare nella condizione di poter usufruire della DDI, perché positivo/oppure contratto stretto non scolastico, dovrà inviare richiesta in tal senso alla mail istituzionale:

dad@magnoaxa.com

cointestandola al referente del plesso frequentato dall'alunno.

Per il plesso:

- Stesicoro, a francesca.pizzoli@magnoaxa.com
- Euripide, a barbara.lentisco@magnoaxa.com
- Ghiglia, a martina.mazzella@magnoaxa.com

La comunicazione della famiglia dovrà obbligatoriamente indicare nome, cognome, classe, sezione e plesso dell'alunno e la motivazione della richiesta, allegando ove possibile il referto di positività oppure autocertificando per il minore - in base alla normativa vigente - lo stato di "contatto stretto" (ad alto rischio).

AUTOSORVEGLIANZA

Le disposizioni previste per l'Autosorveglianza sono le seguenti:

- obbligo di indossare mascherina tipo FFP2 per almeno 10 gg dall'ultima esposizione al caso positivo;
- in caso di insorgenza di sintomi, obbligo di effettuare immediatamente tampone molecolare o antigenico rapido per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov 2;
- successivamente, se ancora sintomatico, obbligo di effettuare un ulteriore tampone al quinto giorno successivo al contatto con il soggetto positivo.

3

PERSONALE SCOLASTICO INTERNO ED ESTERNO

Nel caso di adulti divenuti "contatti ad alto rischio" in ambito scolastico, in quanto presenti a scuola vicino al caso covid da 4 ore in su, anche non continuative, nell'arco delle 48 ore precedenti i sintomi/referto positivo del caso covid stesso, si applica la circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021 prot. n. 60136, allegata alla presente.

TAMPONI E VACCINAZIONE

Si ricorda a tutti, infine, che la Regione Lazio offre al personale scolastico e agli studenti indentificati come contatti, la possibilità di effettuare tamponi antigenici gratuitamente, presso i drive-in diffusi sul territorio.

La famiglia, una volta informata secondo le procedure sanitarie in vigore, che il proprio figlio è risultato "contatto" di caso covid, anche ai fini dell'Autosorveglianza, può:

- se l'alunno frequenta la scuola secondaria di I grado, contattare il PLS/MMG, che ove necessario provvederà ad effettuare autonomamente il tampone, ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l'effettuazione del test gratuito presso una farmacia o una delle strutture sanitarie aderenti alla campagna vaccinale.
- se l'alunno frequenta la scuola dell'infanzia o primaria, recarsi con la comunicazione che gli è stata inoltrata presso uno dei siti individuati dalla ASL di riferimento, ovvero presso il MMG/PLS.

Gli alunni risultati negativi al tampone e gli eventuali positivi seguiranno le indicazioni delle Autorità sanitarie

di riferimento.

Ci si può prenotare tramite il portale

<https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home>

Si ricorda, altresì, che la regione Lazio assicura a chiunque abbia almeno 5 anni di età la possibilità di vaccinarsi contro la malattia Covid-19. Le famiglie possono prenotare la vaccinazione accedendo al portale regionale

<https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home>

Chiunque fosse esentato dalla vaccinazione, deve far pervenire alla scuola il relativo certificato di esenzione redatto secondo la modalità previste nella circolare del Ministero della Salute prot. n. 35309 del 4 agosto 2021.

RACCOMANDAZIONI FINALI

In particolare per la scuola primaria e secondaria di I grado, in presenza di 1 solo caso di positività è necessario porre la massima attenzione nel garantire in ogni momento il distanziamento di almeno 1 mt. e, se possibile, di 2 mt. quando per consumare i pasti è necessario togliere la mascherina. Si raccomanda, quindi, il consumo della merenda possibilmente all'aperto oppure seduti al banco e senza dilungare la consumazione onde poter quanto prima indossare nuovamente la mascherina. Si ribadisce, inoltre, in tali situazioni di arieggiare il più possibile, compatibilmente con le condizioni atmosferiche.

Naturalmente in casi di positività è necessario procedere, come già stabilito in precedenti comunicazioni, alla sanificazione delle aule coinvolte, oltre che dei locali comuni.

L'attuale variante denominata Omicron risulta particolarmente contagiosa, per cui si ribadisce la necessità di controllare che le procedure siano effettivamente applicate, come per esempio quella di assicurare nelle ore di attività motoria o ricreative svolte all'esterno il mantenimento della distanza obbligatoria di 2 mt.

In questo momento della fase pandemica tutti, docenti, personale ATA ed alunni, devono collaborare attuando con massimo rigore le procedure e comportamenti responsabili.

Allegati:

1. Informativa sul trattamento dei dati personali per le famiglie;
2. Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021 prot. n. 60136.

La Dirigente scolastica
(Prof.ssa Viviana Ranucci)

**ALLEGATO N.1 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER LE FAMIGLIE**

Informativa sul trattamento dei dati personali

per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022

ALLEGATO “B” ALLA NOTA MI N. 14 DEL 10/01/2022

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati degli alunni di scuole secondarie di primo grado e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, interessati dall'attività di verifica circa la sussistenza dei requisiti per poter frequentare “in presenza”, nei casi e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.

1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Comprensivo Alessandro Magno, con sede in Roma via Stesicoro 115, tel. 0652360537 e-mail: rmic8fp00a@istruzione.it, in qualità di soggetto che effettua le verifiche ai sensi della normativa sopra citata.

5

2. Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti recapiti: DS Viviana Ranucci, via Stesicoro 115, tel. 0652360537 e-mail: rmic8fp00a@istruzione.it.

3. Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla verifica, da parte dell'Istituto, del possesso, da parte degli alunni nelle cui classi vi siano due casi di positività, dei requisiti per poter frequentare “in presenza”.

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016.

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del trattamento, è costituita dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, come successivamente interpretato dalla nota del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell'8 gennaio 2022.

4. Categorie di dati trattati

Nell'ambito del processo di verifica, saranno trattati esclusivamente dati degli alunni di scuole secondarie di primo grado e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale nelle cui classi vi siano due casi di positività.

Più in particolare, saranno trattati:

- dati personali comuni di cui all'art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome e cognome degli alunni;
- dati afferenti alla salute degli alunni, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016, contenuti nei documenti forniti dagli alunni medesimi ai fini delle verifiche in questione.

5. Fonte da cui hanno origine i dati personali

I dati personali trattati saranno presentati direttamente dagli alunni ai fini del controllo, in modalità digitale o cartacea.

I dati dovranno essere presentati quotidianamente ai fini del controllo, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

6. Modalità di trattamento

I dati saranno visualizzati ai fini del controllo e non saranno in nessun caso registrati, salvati, conservati.

La verifica dei requisiti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da personale dell'Istituzione Scolastica appositamente individuato dal Dirigente Scolastico e avverrà con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'alunno interessato.

7. Destinatari della comunicazione dei dati

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi.

8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali.

9. Periodo di conservazione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, non sarà conservato alcun dato personale degli alunni oggetto di verifica.

10. Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato:

- a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare:
 - la conferma dell'esistenza dei dati personali;
 - l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento;
 - la logica applicata nel trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati;

- il periodo di conservazione;
- b) il diritto di rettifica (art. 16);
- c) il diritto alla cancellazione (art. 17);
- d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18).

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri diritti.

11. Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

12. Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A

Ufficio di Gabinetto

Sede

Protezione Civile

Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it

protezionecivile@pec.governo.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'EMERGENZA COVID 19

commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

DGSAF: sanita.animale@sanita.it

DGISAN: segreteriaadgsan@sanita.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria

DGPROGS

SEDE

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera

LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e
Speciale

LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e
Bolzano

LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)

anci@pec.anci.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità

Direzione Regionale Prevenzione

Coordinamento Interregionale della Prevenzione

francesca.russo@regione.veneto.it

coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

FNOVI: info@fnovi.it

ANMVI: info@anmvi.it

II.ZZ.SS.

Ministero Economia e Finanze

mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico

gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali

segreteriaiministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del
Turismo

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale

gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità
Militare

stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno

gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia

capo.gabinetto@giustiziacerit.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia

prot.dgdt.dap@giustiziacerit.it

gabinetto.ministro@giustiziacerit.it

Ministero dello Sviluppo Economico

gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie

affariregionali@pec.governo.it

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana

salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli

Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute

m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche

federazione@cert.fnopi.it

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica

presidenza@pec.fnopo.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani

posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico DGDMF

SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione federazione@pec.tsrm.org

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale Luigi Sacco

protocollo.generale@pec.asst-bfb-sacco.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS

srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità

protocollo.centrale@pec.iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS “Lazzaro Spallanzani”

direzione generale@pec.inmi.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)

fondazionecirm@pec.it

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)

inmp@pec.inmp.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM)

fism.pec@legalmail.it

Confartigianato

presidenza@confartigianato.it

Centro Nazionale Sangue

cns@pec.iss.it

Centro Nazionale Trapianti

cnt@pec.iss.it

CONFCOMMERCIO

confcommercio@confcommercio.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC

protocollo@pec.enac.gov.it

TRENITALIA

dplh@cert.trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA

italo@pec.ntvspa.it

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Direzione Sanità

rfi-dpo.sanita@pec.rfi.it

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali

segreteria@simit.org

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspe-onlus)

Via Santa Maria della Grotticella 65/B

01100 Viterbo

Ordine Nazionale dei Biologi

protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori - PRESIDENTE

presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva

siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

AGENAS

agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei FISICI

segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia ROMA

segredipfamiglia@pec.governo.it

FIASO Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere

info@fiaso.it

OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).

Tenendo conto del DL N. 229 (Articolo 3 “Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19”) GU di oggi 30 dicembre 2021, e facendo seguito al parere riportato nel Verbale n. 58 del CTS 29 dicembre 2021, nonché ai precedenti documenti in merito:

- Circolare n. 36254 del 11/08/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”,
- Nota protocollata n. 54258 del 26/11/2021 “Diffusione nuova variante VOC B.1.1.529 (Omicron)”, e
- Circolare n. 55819 del 03/12/2021 “Stima della prevalenza delle varianti VOC (*Variant Of Concern*) in Italia: beta, gamma, delta, omicron e altre varianti di SARS-CoV-2”,

e considerate l’evoluzione della diffusione e la conseguente risposta a livello nazionale ed internazionale della nuova variante Omicron ^{1 2 3 4}, si forniscono gli aggiornamenti sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate.

Premessa

I primi dati sull’efficacia dei vaccini nei confronti della variante Omicron suggeriscono che la stessa sarebbe in grado di ridurre l’efficacia dei vaccini nei confronti dell’infezione, della trasmissione, e della malattia sintomatica, soprattutto in chi ha completato il ciclo di due dosi da più di 120 giorni. La terza dose riporterebbe tuttavia l’efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variante Delta conferendo una buona protezione nei confronti della malattia grave ^{5 6}.

Per tali ragioni è opportuno promuovere la somministrazione della terza dose di richiamo (“booster”) e differenziare le misure previste per la durata ed il termine della quarantena sia in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose “booster”.

¹ <https://www.gisaid.org/hcov19-variants/>

² <https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-omicron-data-16-december>

³ [https://www.who.int/publications/m/item/enhancing-readiness-for-omicron-\(b.1.1.529\)-technical-brief-and-priority-actions-for-member-states](https://www.who.int/publications/m/item/enhancing-readiness-for-omicron-(b.1.1.529)-technical-brief-and-priority-actions-for-member-states)

⁴ <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-threat-assessment-spread-omicron-first-update>

⁵ Effectiveness of COVID-19 vaccines against the Omicron (B.1.1.529) variant of concern. Andrews N, Stowe J, Kirsebom F et al. medRxiv 2021.12.14.21267615; doi: <https://doi.org/10.1101/2021.12.14.21267615>

⁶ Billy J Gardner, A. Marm Kilpatrick, Estimates of reduced vaccine effectiveness against hospitalization, infection, transmission and symptomatic disease of a new SARSCoV-2 variant, Omicron (B.1.1.529), using neutralizing antibody titers. medRxiv, dec. 12, 2021.

1. Quarantena e sue modalità alternative

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

- 1) Soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata di **10** giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
- 2) Soggetti **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici**: la **quarantena** ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;

- 3) Soggetti **asintomatici che**:

- **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
- **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
- **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,**

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

- 4) Gli **operatori sanitari** devono eseguire **tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno** dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Per i **contatti a BASSO RISCHIO⁷, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2**, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni

⁷ Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

2. Isolamento

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da **10 a 7 giorni**, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**.

IL DIRETTORE GENERALE

**f.to* Dott. Giovanni Rezza

Il Direttore dell'Ufficio 05

Dott. Francesco Maraglino

Referenti/Responsabili del procedimento:

Anna Caraglia

Alessia D'Alisera

Federica Ferraro

Alessia Mammone

Monica Sane Schepisi

**“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”*